I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3761/92 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1992

che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 113,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1992:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	408 380	430 075	451 770	473 465	495 160	516 855		
A 2	362 405	383 107	403 809	424 511	445 213	465 915		
A 3 / LA 3	300 139	318 246	336 353	354 460	372 567	390 674	408 781	426 888
A 4 / LA 4	252 149	266 282	280 415	294 548	308 681	322 814	336 947	351 080
A 5 / LA 5	207 886	220 201	232 516	244 831	257 146	269 461	281 776	294 091
A 6 / LA 6	179 649	189 451	199 253	209 055	218 857	228 659	238 461	248 263
A 7 / LA 7	154 640	162 335	170 030	177 725	185 420	193 115		
A 8 / LA 8	136 768	142 283						
B 1	179 649	189 451	199 253	209 055	218 857	228 659	238 461	248 263
B 2	155 652	162 949	170 246	177 543	184 840	192 137	199 434	206 731
B 3	130 560	136 628	142 696	148 764	154 832	160 900	166 968	173 036
B 4	112 923	118 185	123 447	128 709	133 971	139 233	144 495	149 757
B 5	100 938	105 197	109 456	113 715				
C 1	115 181	119 824	124 467	129 110	133 753	138 396	143 039	147 682
C 2	100 175	104 433	108 691	112 949	117 207	121 465	125 723	129 981
C 3	93 453	97 099	100 745	104 391	108 037	111 683	115 329	118 975
C 4	84 434	87 856	91 278	94 700	98 122	101 544	104 966	108 388
C 5	77 859	81 049	84 239	87 429				
D 1	87 990	91 837	95 684	99 531	103 378	107 225	111 072	114 919
D 2	80 227	83 644	87 061	90 478	93 895	97 312	100 729	104 146
D 3	74 672	77 868	81 064	84 260	87 456	90 652	93 848	97 044
D 4	70 407	73 295	76 183	79 071				

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 937 FB » è sostituito da « 6 180 FB »,

— all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 7 646 FB » è sostituito da « 7 959 FB »,

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto ed all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo « 13 659 FB » è sostituito da « 14 219 FB »,

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 833 FB » è sostituito da « 7 113 FB ».

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1992, la tabella degli stipendi base mensili figuranti all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	191 736	215 487	239 238	262 989
	II	139 159	152 718	166 277	179 836
	III	116 940	122 151	127 362	132 573
B	IV	112 341	123 337	134 333	145 329
	V	88 240	94 056	99 872	105 688
C	VI	83 920	88 862	93 804	98 746
	VII	75 113	77 668	80 223	82 778
D	VIII	67 891	71 889	75 887	79 885
	IX	65 379	66 291	67 203	68 115

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1992, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII allo statuto è fissato :

— a 3 710 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5 ;

— a 5 687 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1992 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 1, lettera a).

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1992, la data « 1° luglio 1991 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto, è sostituito da « 1° luglio 1992 ».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 1992, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nei paesi o luoghi qui appresso, sono fissati come segue :

Grecia	93,7
Italia (tranne Varese)	120,1
Varese	112,0
Paesi Bassi	105,4
Portogallo	95,2
Regno Unito (tranne Culham)	126,7

2. Con effetto al 1° luglio 1992 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o luoghi qui appresso, sono stabiliti come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	121,1
Germania (tranne Berlino e Monaco)	96,1 (*)
Berlino	107,1
Monaco	106,0
Grecia	81,0
Spagna	107,7
Francia	114,5
Irlanda	97,8
Italia (tranne Varese)	113,4
Varese	105,8
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	101,1
Portogallo	95,5
Regno Unito (tranne Culham)	120,4
Culham	102,9

(*) Fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in seguito alla proposta della Commissione del 10 settembre 1991 (SEC(91)1612 def.).

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 (1) restano applicabili.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1992, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente :

(1) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 410	1 136	1 656	950
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 339	1 060	1 588	829
Altri gradi	2 122	988	1 366	683

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1992, le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 [1], sono fissate a 10 752, 16 228, 17 743 e 24 191 BFR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1992, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [2], si applica il coefficiente 3,847570.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

[1] GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3834/91 (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 13).

[2] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 (GU n. L 361 del 31. 12. 1991, pag. 13).